

Comune di Stazzano

Provincia di Alessandria



*Piazza Risorgimento n.6 Tel. 014365303 Fax 014362890 P.I. 00465090066 E-Mail: info@comune.stazzano.al.it
PEC: protocollo@pec.comune.stazzano.al.it*

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

2020/2022

(art. 11 commi 3 e 5 D.Lgs n.118/2011)

PREMESSA

Il principio contabile (allegato 4/1 del D. Lgs 118/2011) prevede la stesura di una Nota integrativa al Bilancio di previsione.

La predetta Nota costituisce uno degli allegati obbligatori al bilancio di previsione con la funzione di integrare i dati quantitativi esposti nello stesso, al fine di rendere più chiara e significativa la lettura, secondo quanto specificato dall'art.11 c.3 lett. g) del medesimo D.Lgs 118/2011.

In particolare, il successivo comma 5 del medesimo articolo, precisa che la Nota integrativa deve indicare:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei criteri per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;*
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;*
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;*
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;*
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;*
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;*
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;*
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art.172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;*
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.*

Attenendosi rigorosamente all'ordine fissato dal citato comma 5, di seguito si analizzano i suddetti argomenti, con riferimento al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022.

a) I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ENTRATA ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

A livello generale le previsioni di Entrata contenute nel bilancio 2020/2022 sono state elaborate dal Responsabile del Servizio Finanziario che, avvalendosi della collaborazione del Segretario comunale, ha formulato le stime attenendosi al criterio generale della prudenza.

Laddove non si sono registrate significative modifiche sia a livello normativo sia di contesto, per la determinazione degli stanziamenti è stato preso in considerazione l'andamento dell'entrata registrata nell'ultimo esercizio (anno 2019), diversamente si è tenuto in considerazione il nuovo assetto di diritto e/o di fatto.

Per tutte quelle entrate che presentano andamenti oscillanti, si è fatto ricorso alla media degli accertamenti del triennio precedente.

Si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che le stesse siano previste a regime, ovvero limitate ad uno o più esercizi.

Particolare attenzione è stata posta alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse e nello specifico a quelle voci di entrata che presentano la maggiore consistenza, tra le quali rilevano:

- Il **F.S.C.** (Fondo di Solidarietà Comunale) che è stato quantificato secondo i valori resi noti, con apposito comunicato, pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno www.finanzalocale.interno.it.
- L'**Addizionale comunale all'IRPEF** il cui gettito è stato stimato tenendo conto degli accertamenti in termini di cassa dell'esercizio precedente e della simulazione pubblicata sul sito www.portalefederalismofiscale.gov.it.
- La nuova **IMU** il cui gettito è stato stimato tenendo conto dei versamenti, per categoria di immobili, degli anni precedenti e delle sopravvenute modifiche normative, con le quali la TASI è stata abolita ed incorporata all'imposta.
- La **TARI**. Relativamente a quest'ultima il Comune, ai sensi del comma 5 art. 107 del D.L.18/17.03.2020, si è avvalso della facoltà, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF).

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SPESA ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Con riguardo al Bilancio 2020/2022 la stima delle previsioni di Spesa è stata condotta a livello di singolo capitolo, da parte del Responsabile del Servizio finanziario, sempre in collaborazione con il Segretario comunale.

E' stato valutato specificatamente l'andamento degli impegni negli esercizi precedenti, le eventuali sopravvenute esigenze ed il rispetto di specifici limiti imposti dalla normativa vigente.

Come le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, analogamente le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che le stesse siano previste a regime o limitate ad uno o più esercizi.

Ciò premesso, tra le spese aventi carattere non ripetitivo, che risultano essere finanziate con entrate aventi la medesima natura, figurano:

- Il ripiano perdite riferito all'anno precedente, che trova lo stanziamento al capitolo **“Trasferimenti correnti a società partecipate”** a favore della società partecipata CIT Consorzio Intercomunale Trasporti SpA.
- L'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio per la definizione di un contenzioso in corso.

In riferimento all'ultimo punto citato, oltre ad uno stanziamento in competenza per l'incarico legale, viene effettuato un accantonamento al **“Fondo contenzioso”**, secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria al punto 5.2 del D.Lgs 118/2011, al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri attuali e futuri e, in caso di soccombenza, il pagamento dei potenziali oneri derivanti dal contenzioso.

Si tratta di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, come l'esito del giudizio o del ricorso, con riferimento al quale l'Ente non può impegnare alcuna spesa. Le somme stanziare a tale Fondo e non utilizzate costituiscono, a fine esercizio, economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, rappresentando una sorta di risparmio forzoso.

Per quanto riguarda i proventi da concessioni edilizie e da sanzioni urbanistiche, si precisa che il Comune di Stazzano non ha destinato tali risorse alla copertura di spese correnti, ma unicamente per il finanziamento di spese in conto capitale.

Nel complesso la programmazione dell'Ente è stata fortemente condizionata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, sia a livello di minori/maggiori entrate, sia di minori/maggiori spese.

ACCANTONAMENTI PER SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Alla data di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, il Rendiconto di Gestione 2019 è in fase di elaborazione: lo stesso verrà approvato successivamente.

Pertanto è stata svolta, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario una ricognizione sulla sussistenza di debiti fuori bilancio o passività potenziali al 31/12/2019, che ha dato esito negativo. Tuttavia, al momento attuale, tale condizione non è stata ancora ufficializzata con la Dichiarazione da redigersi a cura del responsabile.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Il paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 al D.Lgs.n.118/2011 impone agli Enti Locali di accertare l'intero importo del credito, anche quando si tratti di entrate di dubbia e difficile esazione per le quali non è certa la riscossione integrale. Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio deve essere effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), che va inteso come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Secondo il citato paragrafo 3.3 l'ammontare del Fondo è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi ed accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La costituzione del fondo viene illustrata nell'esempio 5 dell'allegato 4/2 attraverso due distinte fasi:

- una prima fase consiste nell'individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La norma lascia il livello di analisi alla scelta del singolo Ente precisando alcune categorie di entrate per le quali non deve essere effettuato alcun accantonamento (crediti da altre amministrazioni pubbliche, crediti assistiti da fidejussione, entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate *per cassa*).
- una seconda fase consiste nel calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto precedente, la media tra incassi in conto competenza e accertamenti degli ultimi cinque esercizi precisando che, per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate *per cassa*, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra contabili. La media può essere calcolata secondo modalità differenti (media semplice o ponderata) e l'esempio dell'allegato 4/2 chiarisce espressamente che *“Il Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente sceglie la modalità di calcolo della media, per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella Nota integrativa al bilancio”*.

Relativamente al Bilancio 2020/2022 l'analisi dell'Entrata è stata condotta a livello di singolo capitolo, valutando specificatamente l'andamento delle riscossioni e lo stato dei residui attivi.

Da tale valutazione è emerso che l'unico capitolo di entrata, che conserva residui attivi da riscuotere di significativa entità, per il quale si è ritenuto di dover accantonare una quota delle previsioni al FCDE è il seguente:

- **Capitolo 1009 /1 TARI (Tassa sui rifiuti)**

Il capitolo suindicato è abbinato al Capitolo 6053/1 afferente alla “Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi (TEFA)” che il Comune riscuote a titolo di Tributo ambientale provinciale contestualmente alla tassa sui rifiuti, per poi riversarlo alla Provincia. Quest'ultimo capitolo, allocato nelle Entrate per conto terzi e partite di giro, non incide sugli equilibri del bilancio poiché si riversa solo ciò che viene effettivamente riscosso.

Nel calcolo per la determinazione del FCDE è stata effettuata la media semplice, utilizzando i valori del quinquennio 2014/2018.

Il paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011, dispone che per tutti gli Enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità sia pari almeno al **85%**, nel 2019, al **95%** nel 2020, e nel 2021 l'accantonamento al fondo sia effettuato per l'intero importo (**100%**).

A fronte di ciò risultano effettivamente accantonati i seguenti importi:

	2020	2021	2022
Stanziamento FCDE	€ 50.477,00	€ 51.591,00	€ 51.591,00

Si rappresenta che l'esercizio 2018 è l'ultimo anno in cui il principio contabile allegato 4/2 ammette la possibilità di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità secondo il metodo *semplificato*: FCDE accantonato nel rendiconto 2017 (-) utilizzi del FCDE per cancellazione di crediti inesigibili (+) FCDE accantonato nel bilancio di previsione 2018. Per cui, gli importi indicati nel prospetto sopra riportato, sono stati determinati secondo il metodo *ordinario*.

Come consentito dal paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio, siano state accertate *per cassa*, devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento.

Pertanto, il principio della *competenza finanziaria potenziata*, che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo e contestualmente venga effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall'entrata in vigore del suindicato principio. Anche i ruoli coattivi, emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del richiamato principio, devono continuare ad essere accertati *per cassa* fino al loro esaurimento.

La composizione dettagliata del FCDE, per ciascuno degli anni del triennio 2020/2022, è meglio illustrata nell'apposito prospetto allegato al Bilancio di previsione, ai sensi del D.Lgs 118/2011, al quale si rimanda integralmente.

b) L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti all'ente.

Si riporta di seguito la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, allegata al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022:

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)**

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2019		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	104.100,93
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	140,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	2.692.138,90
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	2.632.127,79
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	9.915,40
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	266,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019	90,16
(-)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	154.692,80
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 (1)	124,86
(-)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2019	154.567,94
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2019		
Parte accantonata (3)		
	- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2019 (4)	40.848,00
	- Fondo anticipazioni liquidità (5)	0,00
	- Fondo perdite società partecipate (5)	0,00
	- Fondo contenzioso (5)	6.000,00
	- Altri accantonamenti (5)	108,20
	B) Totale parte accantonata	46.956,20
Parte vincolata		
	- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	- Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	20.236,22
	- Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	20.236,22
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	87.375,52
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2019:		
Utilizzo quota vincolata		
	- Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	- Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	- Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	- Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	- Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

c) L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti all'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che costituisce una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base ai conti disponibili alla data di elaborazione del bilancio.

Lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 viene presentato prima dell'approvazione del Rendiconto della gestione 2019, per cui al momento attuale non è disponibile il risultato di amministrazione del 2019 accertato ai sensi di legge, ma solo il presunto.

Il Bilancio di previsione 2020/2022 non prevede l'applicazione, in parte entrata, del risultato di

amministrazione presunto e l'equilibrio complessivo della gestione è stato conseguito senza tale applicazione.

d) L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Ai sensi dall'art. 204 del TUEL, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il **10%**.

Il Comune di Stazzano, da diversi anni, non contraeva nuovi mutui anche a causa dell'assoggettamento, in un primo tempo alla normativa sul “ Patto di stabilità” e in seguito al “Pareggio di bilancio”, e solo a partire dall'esercizio 2017 si è ripreso a finanziare spese d'investimento con l'assunzione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti.

Per l'anno 2020 la capacità di indebitamento risulta essere pari al **5,24%**.

Nel Bilancio di previsione 2020/2022 non sono previste spese di investimento col ricorso all'indebitamento, come si evince dal seguente prospetto:

INVESTIMENTI PROGRAMMATI PER IL TRIENNIO 2020/2022 MEDIANTE IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

Interventi programmati	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

e) Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.

Il Fondo pluriennale vincolato (FPV) previsto nello schema di bilancio 2020/2022 non comprende investimenti ancora in corso di definizione.

f) L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Alla data odierna il Comune di Stazzano non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di Enti o di altri soggetti, ai sensi delle leggi vigenti.

g) Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una compravendita derivata.

Alla data odierna il Comune di Stazzano non ha stipulato alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati, né ha programmato la stipula di contratti di questo tipo.

h) L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art 172 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 200, n.267.

Si riporta di seguito l'elenco dei propri Enti strumentali *partecipati*, precisando che il Comune non ha Enti strumentali *controllati*:

- CSR Consorzio servizi rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese
- CSP Consorzio intercomunale del Novese dei servizi alla persona

dei quali si trascrivono i relativi siti Internet:

CSR - <http://www.csrifiuti-noviligure.it/>

CSP - <http://www.cspnovi.it>

Inoltre, si evidenzia che il Comune non ha propri Organismi strumentali.

i) L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

Il prospetto seguente elenca tutte le partecipazioni **dirette** detenute dal Comune di Stazzano in Consorzi e Società:

Denominazione	Tipologia	Forma giuridica	% di partecipazione
CSR Consorzio servizi rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese	Enti strumentali partecipati	Consorzio	1,16%
CSP Consorzio intercomunale del Novese dei servizi alla persona	Enti strumentali partecipati	Consorzio	3,37%
SRT Società pubblica per il recupero ed il trattamento dei rifiuti	Società partecipate	S.P.A	0,94%
CIT Consorzio Intercomunale Trasporti	Società partecipate	S.P.A	3,057 %
AMIAS Azienda Multiservizi Idrici ed Ambientali Scrivia	Società partecipate	S.R.L	3,21%
5 VALLI SERVIZI	Società partecipate	S.R.L	2,56%
ASMT TORTONA	Società partecipate	S.P.A	0,01%

j) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

FONDI E ACCANTONAMENTI

Nel Bilancio di previsione deve essere previsto un Fondo di riserva per un importo non inferiore allo **0,30%** e non superiore al **2%** del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Nel caso specifico è stato stanziato un importo corrispondente all'altro limite minimo (pari allo **0,45%** delle spese correnti), previsto in caso di anticipazione di Tesoreria o di utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate, in quanto l'Ente ipotizza di farvi ricorso durante l'anno 2020, seppur in misura decisamente ridotta rispetto ai precedenti esercizi.

Nel bilancio 2020/2022 è stato anche assicurato un Fondo di riserva di Cassa, non inferiore allo **0,20%** degli stanziamenti di cassa riferiti alle spese finali.

Per ogni altra informazione necessaria ai sensi di legge o comunque utile all'interpretazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, si rimanda ai contenuti dello schema della Nota di aggiornamento al DUPS 2020/2022, posta all'ordine del giorno nella stessa seduta di approvazione dello schema di Bilancio di previsione finanziario e della presente Nota integrativa.

Stazzano, 4 maggio 2020